

# REGOLE IN MATERIA DI FERIE E PERMESSI PER I DIRIGENTI

Emittente:

Direzione Centrale Risorse Umane

Destinatari:

Intesa Sanpaolo  
Intesa Sanpaolo Group Services  
Banca Prossima  
Banche della Divisione Banca dei Territori  
Mediocredito Italiano  
Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking  
Banca Imi  
IMI Fondi Chiusi  
IMI Investimenti  
Fideuram Fiduciaria  
Fideuram Investimenti  
Equiter  
Eurizon Capital  
Intesa Sanpaolo Formazione  
Intesa Sanpaolo Casa  
Intesa Sanpaolo Provis  
Sanpaolo Invest Sim  
Sirefid  
Accedo

Percorso:

Arco – Regole – Gestione Risorse – Gestione Risorse Umane

**Decorrenza: Maggio 2016**

## **PREMESSA**

La presente normativa riepiloga tutte le vigenti disposizioni contrattuali e di legge per i Dirigenti in materia di ferie, permessi ex-festività e festività coincidenti con la domenica nonché l'ulteriore flessibilità lavorativa.

Si ricorda in proposito che:

- il Dirigente, per l'inquadramento rivestito, ha facoltà di organizzare la propria attività lavorativa, tenendo conto degli incarichi affidatigli e con modalità flessibili di svolgimento della prestazione, che includono anche la possibilità, laddove sia applicabile alla struttura di assegnazione, di fruire delle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e dei nuovi strumenti di flessibilità quale il "Lavoro Flessibile", introdotti dal Contratto Collettivo di Secondo Livello del Gruppo Intesa Sanpaolo;
- considerato l'elevato livello della prestazione professionale propria dei Dirigenti, l'attività lavorativa da loro svolta può coprire anche sei giorni alla settimana.

## **1. FERIE**

### **1.1 Spettanze**

Ai sensi della vigente normativa contrattuale, il Dirigente ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni per ogni anno di servizio, il cui computo viene effettuato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, anche nei confronti di chi svolge la propria attività su 6 giorni presso unità operanti il sabato.

Agli assunti in corso d'anno è dovuto un congedo di 2 giorni per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre successivo, calcolando come mese intero l'eventuale frazione dello stesso, con un massimo di 20 giorni.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, per il relativo anno spettano al Dirigente tanti dodicesimi del periodo di ferie a cui avrebbe avuto diritto in relazione ai mesi di servizio prestati dal 1° gennaio fino alla data di risoluzione del rapporto: al Dirigente che non abbia integralmente fruito delle ferie spettanti viene liquidata la retribuzione corrispondente.

In occasione della promozione a Dirigente in corso d'anno, la determinazione annua delle ferie avviene sommando al numero di giornate di ferie derivante dai dodicesimi maturati nei mesi di vecchio inquadramento, il numero di giornate di ferie derivanti dai dodicesimi maturandi nel restante periodo annuale nel nuovo inquadramento, con eventuale arrotondamento in aumento alla mezza giornata.

Nel caso di assenza dal servizio il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. In caso di assenza per malattia si applicano le specifiche previsioni contrattuali.

### **1.2 Fruizione**

Tenuto conto del ruolo dirigenziale rivestito e della connessa facoltà di organizzare la propria attività lavorativa, come citato in premessa, ed in coerenza e conformità con le previsioni di legge e di contratto vigenti in materia, è riconosciuto al Dirigente il potere di autodeterminazione nella programmazione e nel conseguente godimento del periodo di ferie, tenuto conto altresì dell'ampiezza temporale annuale.

Alla luce delle disposizioni di cui al capoverso precedente, la responsabilità della piena fruizione delle ferie nel corso dell'anno è rimessa al Dirigente: pertanto, ove questi non eserciti entro il 31 dicembre dell'anno di competenza tale potere e non usufruisca quindi in maniera integrale del periodo di riposo annuale nella misura prevista dalla vigente normativa, eventuali giorni residui non saranno più fruibili, senza con ciò ottenerne la corrispettiva indennità sostitutiva.

Risulta altresì confermata la possibilità di fruire dei giorni di ferie nella misura di mezza giornata.

Nelle giornate semifestive (14 agosto, 24 e 31 dicembre, la vigilia di Pasqua per chi svolge la propria attività presso unità operanti il sabato nonché, a seconda della piazza lavorativa, la ricorrenza del Santo Patrono), l'utilizzo di ferie è computato a giornata intera.

## **2. EX-FESTIVITA'**

### **2.1 Spettanze**

Al personale Dirigente spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate di Festività sopresse ai sensi della L. 57/1977 (19 marzo: San Giuseppe, Corpus Domini, Ascensione, 29 giugno: SS. Pietro e Paolo, 4 novembre: Unità Nazionale), alle seguenti condizioni:

- che dette ex-festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa per l'interessato;
- che il Dirigente abbia diritto per quei giorni all'intero trattamento economico.

I Dirigenti assegnati sulla piazza di Roma hanno diritto ad una giornata in meno rispetto all'attribuzione standard annuale, in quanto beneficiari dell'intera giornata del 29 giugno a titolo di festa patronale.

Si rammenta che fino al 31 dicembre 2018, al fine di finanziare il Fondo Nazionale per il Sostegno dell'Occupazione nel settore del credito (F.O.C.), verrà decurtata, anche a ciascun dipendente appartenente alla categoria dei Dirigenti, una giornata di permesso ex festività e l'importo della corrispondente retribuzione sarà devoluto al citato Fondo.

### **2.2 Fruizione**

È possibile fruire anche dei permessi ex-festività nella misura di mezza giornata.

Nelle giornate semifestive (14 agosto, 24 e 31 dicembre, la vigilia di Pasqua per chi svolge la propria attività presso unità operanti il sabato nonché, a seconda della piazza lavorativa, la ricorrenza del Santo Patrono), l'utilizzo di permessi ex-festività è computato a giornata intera.

La fruizione dei permessi ex festività dovrà essere programmata ed effettuata prima della fruizione delle ferie. L'Azienda provvederà all'automatica sostituzione delle prime giornate di ferie dell'anno di competenza, fruite nell'anno solare, nel caso in cui tali regole non fossero rispettate.

In relazione a quanto precisato al precedente punto 1.2, in ordine all'autodeterminazione nella programmazione e nel conseguente godimento del periodo di ferie, eventuali permessi giornalieri retribuiti per ex-festività previsti dalla vigente normativa che dovessero residuare alla fine dell'anno di competenza non saranno più fruibili, senza con ciò ottenerne la corrispettiva indennità sostitutiva.

## **3. FESTIVITA' CIVILI COINCIDENTI CON LA DOMENICA**

In tema di coincidenza con la domenica delle festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno, l'Azienda ha facoltà di riconoscere, d'intesa con il Dirigente, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.

L'opzione del Dirigente per il riposo compensativo è definitiva e il permesso corrispondente è per ogni suo aspetto, ad ogni conseguente effetto, gestito come ulteriore permesso ex festività.

## **4. ULTERIORE FLESSIBILITA' LAVORATIVA**

Indipendentemente dall'adesione al programma di "Lavoro Flessibile" di cui in premessa, il Dirigente ha facoltà di prestare la sua attività da casa o da altro luogo extra lavorativo prescelto, per un totale di 5 giorni l'anno ovvero di 6 giorni per chi svolge la sua attività presso unità operanti su 6 giorni. Tali giornate potranno essere fruite dal Dirigente disgiuntamente o continuativamente a sua discrezione.